

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DIFESA GRANDE" - 86039 TERMOLI (CB)



Scuola dell'Infanzia- Scuola Primaria di "Difesa Grande"
Scuola dell'Infanzia di "via Volturmo" e Scuola Primaria di "via Po"
Scuola Secondaria di I grado di "Difesa Grande"

Viale Santa Maria degli Angeli ☎ 0875/712740 - C.F. 91055150709

SITO WEB: www.comprensivodifesagrande.edu.it - PEC: cbic857003@pec.istruzione.it PEO: cbic857003@istruzione.it

Codice Univoco Istituto: UFIEAO



PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER ALUNNI CON DISABILITÀ

(Allegato al PTOF 2019-2022)

*"Ogni studente suona il suo strumento.
La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l'armonia.
Una buona classe è un'orchestra che prova la stessa sinfonia"*

(D. Pennac)

PREMESSA

Il Protocollo di accoglienza per alunni diversamente abili è un documento che contiene informazioni, principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES); definisce compiti e ruoli delle figure operanti all'interno dell'istituzione scolastica e traccia le diverse fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento.

La necessità di un tale documento deriva dalla necessità di rendere l'Istituto in grado di fornire tutti i supporti e le strategie organizzative necessarie, pronte e disponibili in qualsiasi momento, per garantire che i diritti delle persone con disabilità vengano garantiti dalla comunità scolastica che accoglie ed integra l'alunno/a. Quindi lo scopo è quello di *"normalizzare"* un insegnamento *"speciale"*, per apportare un contributo valido alla formazione e alla crescita di ogni studente.

L'adozione di un Protocollo di Accoglienza e Integrazione per gli alunni disabili, consente di attuare in modo operativo le indicazioni stabilite dalla legislazione vigente; nello specifico:

- Legge Quadro n.104/92.
- L.124/99 art.8 G.U. n° 133 del 9 giugno 1999.
- DPR n. 122/2009.
- Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (Agosto 2009).
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 *"Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, legge 13 luglio 2015, n. 107"*.
- Decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»"*.

L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona diversamente abile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione; in tale prospettiva è necessario un impegno forte di conoscenza e di valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare dei disabili, ma anche e soprattutto un impegno di promozione della loro formazione attraverso l'accoglienza e la realizzazione di un'organizzazione educativa e didattica personalizzata, sia negli obiettivi sia nei percorsi formativi. Questo tipo di organizzazione deve essere garantita naturalmente a tutti gli alunni per due motivi:

- l'accoglienza degli alunni portatori di handicap non deve essere diversa da quella degli altri alunni e perciò discriminante ed emarginante;
- tutti gli alunni hanno bisogno di percorsi didattici personalizzati.

È accogliente la scuola che consente a ciascun alunno, non solo al disabile, di procedere secondo i suoi ritmi ed i suoi stili di apprendimento, muovendo dai suoi livelli di sviluppo. L'accoglienza vera è quella che promuove lo sviluppo, la formazione, l'educazione e l'istruzione.

L'integrazione degli alunni in situazione di handicap può essere realizzata solo in una scuola che si fa a misura di tutti gli alunni, perché tutti sono *"unici"*.

FINALITÀ E OBIETTIVI

L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della scuola italiana, che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale.

La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell'autonomia e il nostro Istituto persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio.

Il nostro Istituto si pone come obiettivo finale e prioritario quello dell'integrazione globale attraverso la sperimentazione di percorsi formativi in grado di assicurare una piena inclusione e continuità nel passaggio tra i vari ordini di scuola.

Il protocollo si propone di:

- Individuare principi, criteri e indicazioni e procedure per un inserimento ottimale degli alunni disabili.
- Definire compiti e ruoli dei vari soggetti interessati.
- Tracciare le fasi dell'accoglienza e le attività connesse.
- Delineare le prassi condivise di carattere:
 - ✓ amministrativo e burocratico (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale);
 - ✓ comunicativo e relazionali (prima conoscenza dell'alunno e accoglienza all'interno della nuova scuola);
 - ✓ educativo-didattiche (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell'equipe pedagogica e didattica).

Il protocollo, essendo uno strumento di lavoro sarà:

- rivisto e integrato periodicamente alla luce delle esperienze realizzate;
- inserito nel PTOF del nostro Istituto come allegato, e pubblicato sul sito dell'Istituto.

Gli **OBIETTIVI** del suddetto documento sono:

- Definire pratiche condivise di inclusione tra tutto il personale del nostro Istituto: amministrative, burocratiche, comunicative, relazionali, educative, didattiche sociali.
- Facilitare il passaggio dal grado di scuola inferiore, curando la fase di adattamento al nuovo ambiente.
- Facilitare l'ingresso a scuola dell'alunno sostenendolo nella fase di adattamento al nuovo ambiente.
- Favorire l'integrazione dell'alunno diversamente abile all'interno della classe e della scuola, tenendo conto dei bisogni e delle possibilità emerse nell'integrazione con i coetanei e con gli adulti di riferimento.
- Promuovere iniziative di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti Locali.
- Indicare le attività volte all'innalzamento della qualità della vita e percorsi finalizzati sia allo sviluppo del senso di autoefficacia e sentimenti di autostima, sia al conseguimento delle competenze necessarie per affrontare con successo contesti di esperienza comuni, anche al fine di favorire la crescita personale e sociale dell'alunno disabile.

METODOLOGIA

Per raggiungere gli obiettivi, il progetto sarà strutturato in diversi percorsi:

- Saranno curati i rapporti con le diverse istituzioni locali (ASL, Comune, Enti Locali) sia per la realizzazione di eventuali "*Progetti integrati*", sia per la stesura congiunta del Profilo dinamico funzionale e del P.E.I., sia per particolari situazioni problematiche che eventualmente si potranno creare.
- In ogni situazione si cercherà di agganciare il più possibile il lavoro dell'alunno a quello del gruppo classe ed accanto al necessario intervento individualizzato, saranno privilegiate comunque le attività a piccoli gruppi e/o laboratoriali senza mai perdere di vista le finalità dell'integrazione.
- Saranno previsti incontri di continuità con la scuola dell'infanzia e con la scuola secondaria di primo grado con particolare attenzione alla realizzazione di attività idonee agli alunni in situazione di handicap.
- Gli insegnanti di sostegno si riuniranno, coordinati da un insegnante referente o Funzione strumentale al fine di analizzare, confrontare ed elaborare le strategie di intervento più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati nei diversi piani educativi personalizzati.

- Sarà effettuato il rilevamento delle difficoltà oggettive nei campi dell'apprendimento che l'alunno manifesta e compilato il "Piano educativo individualizzato".

FASI PRINCIPALI DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE

Le tappe di realizzazione del progetto sono le seguenti:

1. Orientamento (in entrata e in uscita).
2. Iscrizione.
3. Raccolta dei dati.
4. Analisi dei dati.
5. Pre-accoglienza.
6. Eventuale attivazione di assistenza educativa scolastica e/o domiciliare.
7. Condivisione con il GLI.
8. Formazione delle classi.
9. Condivisione con il team di docenti.
10. Accoglienza.
11. Fase operativa e condivisione.
12. Verifica in itinere.
13. Progetto di vita.
14. Progettazione di interventi.
15. Verifica finale.

FASI	TEMPI	FIGURE COINVOLTE	ATTIVITÀ
1.a ORIENTAMENTO ALUNNI IN ENTRATA	Gennaio/Febbraio dell'anno scolastico precedente all'iscrizione.	Dirigente Scolastico, Gruppo di lavoro dell'orientamento costituito dalla FS all'Orientamento, la FS all'Inclusione, docenti curricolari e alunni.	Open Day di accoglienza per gli alunni e per i genitori per presentare l'offerta formativa della scuola.
1.b ORIENTAMENTO ALUNNI IN USCITA (3 ^a Media)	Gennaio/Febbraio dell'anno scolastico precedente all'iscrizione all'Istituto secondario di II grado.	Dirigente Scolastico, Gruppo di lavoro dell'orientamento costituito dalla FS all'Orientamento, la FS all'Inclusione, docenti curricolari e alunni.	Svolgimento di test attitudinali per individuare il percorso scolastico più idoneo.
2. ISCRIZIONE	Entro il termine previsto dal Ministero.	Famiglia e personale di segreteria.	Presentazione della domanda di iscrizione dell'alunno alla segreteria scolastica entro i termini stabiliti dalla normativa. La scuola di provenienza, ovvero la famiglia, fornisce al momento dell'iscrizione, per gli adempimenti amministrativi correlati: 1) Diagnosi funzionale. 2) Certificato ai fini dell'integrazione scolastica (attestante la richiesta per l'attività di sostegno per l'anno scolastico 2019/2020) rilasciato dalla ASL di competenza. 3) Richiesta sostegno da compilare a cura dei genitori. 4) Richiesta del personale AEC. 5) Certificato Art. 3 C. 1 o C. 3 L. 104/92.

FASI	TEMPI	FIGURE COINVOLTE	ATTIVITÀ
3. RACCOLTA DATI	Maggio	Funzione Strumentale per l'inclusione. Team docenti scuola di provenienza. Famiglia.	La Funzione Strumentale organizza incontri con i docenti della scuola di provenienza e la famiglia per raccogliere le informazioni relative ai nuovi iscritti. In tale sede vengono raccolte notizie preliminari utili ad accogliere al meglio gli stessi.
4. ANALISI DEI DATI	Maggio/Giugno	Il GLHI costituito da: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dirigente scolastico. ▪ Responsabile ASL. ▪ Funzione Strumentale per l'inclusione. ▪ Rappresentante EE.LL. (Comune). ▪ Rappresentante del Servizio di assistenza specialistica. ▪ Rappresentanti dei docenti dei tre ordini di scuola. ▪ Genitori degli alunni destinatari del PEI e PDP. ▪ Educatori degli alunni destinatari del PEI e PDP. 	Definisce e verifica le pratiche condivise di inclusione tra tutto il personale all'interno dell'Istituto e (nel mese di Settembre) procede all'analisi della situazione di ogni alunno e ai criteri di assegnazione dei docenti specializzati.
5. PRE-ACCOGLIENZA E ACQUISIZIONE INFORMAZIONI (NEL PASSAGGIO INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA)	Entro Maggio	Docenti del plesso. Funzione Strumentale per l'inclusione. Funzione Strumentale per la continuità.	Nell'ambito di percorsi di continuità vengono organizzate attività e incontri funzionali alla reciproca conoscenza tra l'alunno e la scuola primaria o secondaria (personale, struttura attività ecc....). La funzione strumentale o l'insegnante di sostegno incontrano la famiglia e gli insegnanti della scuola frequentata per conoscere e acquisire gli elementi utili ad un ottimale inserimento nella scuola che lo accoglierà.
6. EVENTUALE ATTIVAZIONE DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E/O DOMICILIARE	Entro Giugno	Famiglia. Docenti. Funzione Strumentale per l'inclusione. EE.LL.	La famiglia richiede l'intervento educativo, segnalando particolari necessità (es. trasporto, esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per l'autonomia). La scuola, sentita la famiglia, fa richiesta ai servizi competenti di intervento educativo scolastico e/o domiciliare
7. CONDIVISIONE	Maggio/Giugno	Funzione Strumentale per l'inclusione. GLI.	Esposizione della situazione dell'alunno/a, per valutare le risorse e le modalità per un'ottimale inclusione scolastica. Stilare il PAI.
8. FORMAZIONE DELLE CLASSI/SEZIONI	Settembre (prima settimana)	Commissione preposta alla formazione delle classi composta da: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Funzione Strumentale per l'inclusione. ▪ Docenti curricolari. ▪ Docenti di sostegno. 	Formazione delle classi prime e inserimento degli alunni disabili nelle classi tenendo conto della normativa in vigore e delle indicazioni raccolte negli incontri di cui al punto 3 e 5.

FASI	TEMPI	FIGURE COINVOLTE	ATTIVITÀ
9. CONDIVISIONE CON IL TEAM DI DOCENTI	Settembre (Prima decade)	Docenti di classe. Docenti di sostegno. Funzione Strumentale per l'inclusione.	La Funzione Strumentale per l'inclusione espone ai docenti di classe la situazione dell'alunno e condivide i documenti acquisiti dalla scuola.
10. ACCOGLIENZA	Settembre (Terza e quarta settimana)	Team dei docenti.	Gli alunni per i quali si prevede una programmazione comune alla classe, svolgono un test di ingresso seguendo lo stesso percorso previsto per gli alunni normodotati, allo scopo di accertare le competenze in ingresso degli stessi. Gli alunni per i quali si prevede una programmazione differenziata svolgono un test d'ingresso nelle diverse discipline allo scopo di avere un primo quadro di insieme e ricavare utili spunti per la futura redazione del P.E.I.
11. FASE OPERATIVA E DI CONDIVISIONE	Settembre/Ottobre	Il GLO costituito da: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Equipe medica. ▪ Funzione Strumentale per l'inclusione. ▪ Docente di sostegno. ▪ Docenti curricolari. ▪ Famiglia. ▪ AEC (se presente). 	<p>Dopo l'analisi della situazione di partenza e in seguito alle varie osservazioni effettuate, l'insegnante di sostegno predispone una bozza del Piano Educativo Individualizzato, che verrà condiviso ed integrato dai docenti della classe durante gli incontri di programmazione e/o nei consigli di classe.</p> <p>Viene effettuato il primo GLO con tutte le componenti previste dalla normativa vigente.</p> <p>In questo incontro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ viene condiviso il PEI con la famiglia e gli operatori dell'ASL; ▪ scambio di informazioni tra tutte le varie componenti; ▪ vengono predisposte le indicazioni di strategie d'intervento condivise; ▪ definizione dell'orario delle varie materie di studio e delle modalità d'intervento (sempre in classe, momenti di attività individuale in rapporto 1:1 con l'insegnante specializzato,). ▪ indicazioni delle modalità di valutazione. <p>In questa sede sarà necessario chiarire che per gli alunni che seguono un percorso differenziato, la valutazione deve essere rapportata agli obiettivi esplicitati nel PEI e non a quelli previsti dai curricoli ministeriali, mentre per i percorsi personalizzati la valutazione sarà positiva solo se saranno raggiunti gli obiettivi minimi fissati per ogni disciplina.</p>

FASI	TEMPI	FIGURE COINVOLTE	ATTIVITÀ
12. VERIFICA IN ITINERE	Febbraio/Marzo	Docenti curriculari. Docenti di sostegno. Famiglia.	Incontro tra la famiglia e la scuola per verificare i risultati ottenuti, per condividere eventuali aggiustamenti del PEI, per esplicitare esperienze e strategie educative, per orientare i futuri processi di apprendimento ed educativi.
13. PROGETTO DI VITA	Intero anno scolastico	Team dei docenti.	Vengono messe in atto le fasi del progetto: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Conoscenza e osservazione dell'alunno. ▪ Redazione della modulistica di riferimento (PEI).
14. PROGETTAZIONE DI INTERVENTI	Un incontro all'inizio dell'anno (Ottobre/Dicembre) un incontro finale (Marzo/giugno)	Funzione Strumentale per l'inclusione. Docenti curriculari. Docenti di sostegno. Famiglia.	La Funzione Strumentale per l'inclusione predispone con le ASL il piano di sintesi degli incontri (in genere due) a favore dell'alunno. Dei suddetti vengono informati i genitori, i docenti, il personale socio-assistenziale e il coordinatore comunale del servizio.
15. VERIFICA FINALE	Maggio	GLO.	Verifica il raggiungimento dei traguardi di competenza annuali e il processo di crescita dell'alunno disabile.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

- Diagnosi clinica.
- Diagnosi funzionale.
- Profilo dinamico funzionale.
- Piano educativo individualizzato.

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
Diagnosi clinica Definisce la patologia specifica di cui il disabile è riconosciuto. Il suo aggiornamento è strettamente legato all'evoluzione della malattia.	È redatta dalla ASL o medico privato convenzionato.	All'atto della prima segnalazione. Deve essere aggiornata a ogni passaggio da un ordine di scuola all'altro.
Diagnosi Funzionale Deve contenere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ I dati anamnestici, clinico-medici, familiari e sociali. ▪ I livelli di funzionalità e di sviluppo dell'alunno in diverse aree di base. ▪ I livelli di competenza raggiunti rispetto agli obiettivi e ai percorsi didattici della classe. ▪ Gli aspetti psicologici, affettivo-emotivo, comportamentali che devono determinare la qualità del rapporto educativo con l'alunno. 	Alla D.F. provvede l'unità multidisciplinare composta dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapeuta della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso l'ASL o in regime di convenzione con la medesima.	La D.F. è formulata al momento in cui il soggetto in situazione di handicap accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della Legge 104/92. Essa verrà presentata, all'atto dell'iscrizione.
Il Profilo Dinamico Funzionale Il P.D.F. è un documento, redatto successivamente alla D.F. che raccoglie la sintesi conoscitiva, riferita al singolo alunno, relativamente alle osservazioni compiute sullo stesso in contesti diversi, da parte di tutti i differenti operatori che interagiscono con lui: famiglia, scuola, servizi. Ha lo scopo di integrare le diverse informazioni già acquisite e indicare, dopo il primo inserimento scolastico, "il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno potrà raggiungere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni)" (D.P.R. 24/2/94). Questo documento "indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap, con relative possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate progressivamente, rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata" (D.L. 297/94). In sostanza il P.D.F., senza pretese definitorie e classificatorie, rappresenta un momento di interazione e di confronto tra i diversi punti di vista dei soggetti coinvolti nella relazione educativa con l'alunno (docenti, tecnici ASL. e, fin dove possibile, la famiglia) con particolare riferimento all'ambiente scolastico.	Il P.D.F. "viene redatto dalla unità multidisciplinare dell'ASL in collaborazione con il personale insegnante e i familiari o gli esercenti la potestà parentale" (D.P.R. 24/2/94). L'unità multidisciplinare è composta da: medico specialista nella patologia, specialista in neuropsichiatria infantile, terapeuta della riabilitazione, psicologo, operatori sociali. Per consentire la prima stesura o l'aggiornamento del P.D.F. vengono calendarizzati opportuni incontri interprofessionali per ogni alunno, durante l'anno scolastico interessato.	Il P.D.F. viene "aggiornato obbligatoriamente al termine della scuola dell'Infanzia, della scuola Primaria, della scuola media e durante il corso di istruzione medio-superiore" (L.104/92; D.L.297/94). Inoltre "alla elaborazione del P.D.F. iniziale seguono, con il concorso degli operatori dell'U.L.S.S., della scuola e della famiglia, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico" (D.L. 297/94). La rispondenza quindi del P.D.F. sarà valutata, mediante un bilancio diagnostico e prognostico, curato dal medesimo gruppo interprofessionale che ha definito il profilo, a scadenza di massima biennale (fine della 2° Primaria, della 4° Primaria, della 2° media di 1° grado).

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
<p>Piano educativo individualizzato</p> <p>Il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, per un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art.12 della Legge 104/92 (D.P.R. 24/02/1994 - art.5).</p> <p>Per ogni alunno in situazione di handicap inserito nella scuola, viene redatto il P.E.I., a testimonianza del raccordo tra gli interventi predisposti a suo favore, per l'anno scolastico in corso, sulla base dei dati derivanti dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale.</p> <p>Gli interventi propositivi vengono integrati tra di loro in modo da giungere alla redazione conclusiva di un P.E.I. che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità comunque disponibili (D.P.R. 24/02/1994 - art.5).</p> <p>La strutturazione del P.E.I. è complessa e si configura come mappa ragionata di tutti i progetti di intervento: didattico-educativi, riabilitativi, di socializzazione, di integrazione finalizzata tra scuola ed extra-scuola.</p> <p>La stesura di tale documento diviene così il risultato di un'azione congiunta, che acquisisce il carattere di progetto unitario e integrato di una pluralità di interventi espressi da più persone concordi sia sull'obiettivo da raggiungere che sulle procedure, sui tempi e sulle modalità sia degli interventi stessi che delle verifiche</p>	<p>Il P.E.I. è redatto <i>"congiuntamente dagli operatori dell'ASL, compresi gli operatori addetti all'assistenza, dagli insegnanti curricolari e di sostegno e, qualora presente, dall'operatore psicopedagogico, con la collaborazione della famiglia"</i> (D.P.R. 24/02/1994 - art.5). È perciò costruito da tutti coloro che, in modi, livelli e contesti diversi, operano per <i>"quel determinato soggetto in situazione di handicap"</i>: non è quindi delegabile esclusivamente all'insegnante di sostegno.</p>	<p>Dopo un periodo iniziale di osservazione sistematica dell'alunno in situazione di handicap (di norma non superiore a due mesi) durante il quale si definisce e si attua il progetto di accoglienza, viene costruito il P.E.I. con scadenza annuale.</p> <p>Deve essere puntualmente verificato, con frequenza bimestrale o quadrimestrale (D.P.R. 24/02/1994 - art.6). Nel passaggio tra i vari ordini di scuola, esso viene trasmesso, unitamente al Profilo Dinamico Funzionale aggiornato, alla nuova scuola di frequenza.</p>
<p>Relazione intermedia.</p> <p>Una volta raccolte tutte le informazioni fornite da ciascun insegnante, la relazione dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ L'evoluzione dell'aspetto educativo rispetto alla situazione di partenza (in merito all'autonomia, alla socializzazione, all'apprendimento ecc.). ▪ L'evoluzione dell'aspetto didattico (giudizio sul livello di acquisizione di autonomie, di conoscenze e competenze materia per materia). ▪ Modalità di intervento di sostegno (particolari accorgimenti relazionali e didattici). ▪ Informazioni sull'eventuale intervento dell'AEC. ▪ Informazioni sulla collaborazione della famiglia e del personale ASL. ▪ Suggerimenti per la continuità dell'intervento educativo-didattico per il successivo anno scolastico. 	<p>Insegnanti di sostegno e curricolari.</p>	<p>Fine primo quadrimestre.</p>

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
Relazione finale	Insegnanti di Sostegno e curricolari.	A fine anno scolastico.
Verbali del GLO	Docente di Sostegno (dal sottoscritto Presidente della seduta).	A inizio e fine dell'anno scolastico.
Certificazione delle competenze	Docenti curricolari e di Sostegno.	A fine anno scolastico.

IL CURRICOLO DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

▪ SCUOLA DELL'INFANZIA

CURRICOLO INDIVIDUALIZZATO	CURRICOLO DIFFERENZIATO	CURRICOLO ALTERNATIVO
PREVEDE: ✚ Obiettivi minimi	PREVEDE: ✚ Obiettivi ridotti ✚ Contenuti ridotti	PREVEDE: ✚ Att. Did. Alternative ✚ Att. educative
PRESENZA FACILITATORI ✚ Umani ✚ Strumentali ✚ Ambientali	PRESENZA FACILITATORI ✚ Umani ✚ Strumentali ✚ Ambientali	PRESENZA FACILITATORI ✚ Umani ✚ Strumentali ✚ Ambientali

▪ SCUOLA PRIMARIA

CURRICOLO INDIVIDUALIZZATO	CURRICOLO DIFFERENZIATO	CURRICOLO ALTERNATIVO
PREVEDE: ✚ Obiettivi minimi	PREVEDE: ✚ Obiettivi ridotti ✚ Contenuti ridotti	PREVEDE: ✚ Att. Did. Alternative ✚ Att. Educative
PRESENZA FACILITATORI ✚ Umani ✚ Strumentali ✚ Ambientali	PRESENZA FACILITATORI ✚ Umani ✚ Strumentali ✚ Ambientali	PRESENZA FACILITATORI ✚ Umani ✚ Strumentali ✚ Ambientali
Certificazione delle competenze*	Certificazione delle competenze* in base alla programmazione differenziata.	Certificazione delle competenze*

▪ SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

CURRICOLO INDIVIDUALIZZATO	CURRICOLO DIFFERENZIATO	CURRICOLO ALTERNATIVO
PREVEDE: ✚ Obiettivi minimi	PREVEDE: ✚ Obiettivi ridotti ✚ Contenuti ridotti	PREVEDE: ✚ Att. Did. Alternative ✚ Att. Educative
PRESENZA FACILITATORI ✚ Umani ✚ Strumentali ✚ Ambientali	PRESENZA FACILITATORI ✚ Umani ✚ Strumentali ✚ Ambientali	PRESENZA FACILITATORI ✚ Umani ✚ Strumentali ✚ Ambientali
AmMESSO a sostenere l'Esame di Stato conclusivo del I ciclo.	AmMESSO a sostenere l'Esame di Stato conclusivo del I ciclo in base alla programmazione differenziata (discussione del CdC).	Certificazione delle competenze*

(*): la Certificazione delle competenze per gli alunni delle scuole del primo ciclo, la primaria e la secondaria di primo grado è una scheda che affiancherà la più tradizionale pagella. I genitori, alla fine della classe quinta e della terza media potranno ricevere, oltre alla pagella, anche una scheda con la valutazione della competenza dei propri figli nell'utilizzare i saperi acquisiti anche tra i banchi per affrontare compiti e problemi, semplici o complessi, reali o simulati. La scheda affiancherà e integrerà il documento di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni. Con la Certificazione delle competenze, infatti, gli apprendimenti acquisiti dagli alunni nell'ambito delle singole discipline vengono calati all'interno di un più globale processo di crescita individuale. Non è importante accumulare conoscenze, ma saper trovare le relazioni tra queste conoscenze e il mondo che ci circonda con l'obiettivo di saperle utilizzare e sfruttare per elaborare soluzioni a tutti quei problemi che la vita reale pone quotidianamente.

Riferimenti normativi: C.M. 3 del 13 febbraio 2015

PERSONE DI RIFERIMENTO PREPOSTE ALL'ORGANIZZAZIONE PER L'INCLUSIONE: RUOLI - COMPITI

PERSONALE	COMPITI
DIRIGENTE SCOLASTICO	<p>Ha la responsabilità di guidare la scuola e di garantire il suo buon funzionamento, a norma dell'art. 25 del D. lgvo 165/2001.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Forma le classi. ▪ Assegna i docenti di sostegno. ▪ Cura i rapporti con gli Enti Locali. ▪ Coordina tutte le attività. ▪ Partecipa alle riunioni del GLO: è messo al corrente dalla Funzione Strumentale dell'allievo diversamente abile ed è interpellato direttamente nel caso si verifichino particolari difficoltà nello svolgimento dei progetti. ▪ Fornisce al Collegio dei docenti informazioni riguardo agli alunni in entrata ed è attivo nel favorire contatti e passaggio di informazioni tra le scuole. ▪ Invita il Collegio dei docenti ad individuare la classe più idonea per l'integrazione dell'alunno disabile (lett. b art. 4 DPR 416/74).
DSGA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Procede all' assegnazione dei collaboratori scolastici alle diverse sedi, tenendo conto delle caratteristiche e delle problematiche di ciascun alunno disabile. ▪ Procede alla verifica dei requisiti necessari e alla valutazione dei titoli dei collaboratori scolastici.
COLLEGIO DEI DOCENTI	<p>Procede all'approvazione del PTOF corredato dal <i>"Protocollo per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni diversamente abili"</i> d'Istituto: si assume l'incarico di verificare la realizzazione degli obiettivi in essi contenuti.</p>
GRUPPO DI LAVORO HANDICAP (GLHI)	<p>Il Dirigente Scolastico (Art.15 L. 104/92) nomina il GLHI che ha compiti di organizzazione e di indirizzo, ed è composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dai rappresentanti degli insegnanti curricolari; ▪ dagli insegnanti di sostegno; ▪ dai rappresentanti dell'Ente Locale; ▪ dai rappresentanti della ASL; ▪ dai genitori degli alunni destinatari di PEI o PDP; ▪ dagli educatori degli alunni destinatari di PEI o PDP; ▪ da un rappresentate del personale ATA. <p>Il GLHI ha il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo individualizzato dei singoli alunni attraverso l'attuazione di precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e l'emarginazione e finalizzati alla piena realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità. In particolare il GLHI si occupa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ gestire e coordinare l'attività concernenti gli alunni con disabilità al fine di ottimizzare le relative procedure e l'organizzazione scolastica; ▪ analizzare la situazione complessiva dell'Istituto (numero di alunni con disabilità, tipologia degli handicap, classi coinvolte); ▪ individuare i criteri per l'assegnazione degli alunni con disabilità alle classi; ▪ individuare i criteri per l'assegnazione dei docenti di sostegno alle classi, per la distribuzione delle ore delle relative aree e per l'utilizzo delle compresenze tra i docenti; ▪ seguire l'attività dei Consigli di classe, interclasse, intersezione degli Insegnanti di sostegno, verificando che siano seguite le procedure corrette e che sia sempre perseguito il massimo vantaggio per lo sviluppo formativo degli alunni nel rispetto della normativa; ▪ proporre l'acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati agli alunni con disabilità o DSA o ai docenti che se ne occupano; ▪ definire le modalità di accoglienza degli alunni con disabilità; ▪ analizzare casi critici e proposte di intervento per risolvere problematiche emerse nelle attività di integrazione; ▪ formulare proposte per la formazione e l'aggiornamento dei docenti, anche nell'ottica di corsi integrati per il personale delle scuole, delle ASL e degli Enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati; ▪ formulare proposte su questioni di carattere organizzativo attinenti ad alunni con disabilità o DSA.

PERSONALE	COMPITI
GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE (GLI)	<p>È un gruppo di lavoro previsto dalla C.M. n 8 del 06/03/2013 e svolge le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ rilevazione dei BES presenti nella scuola; ▪ raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione; ▪ focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; ▪ raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLO sulla base delle effettive esigenze; ▪ elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno).
FUNZIONE STRUMENTALE PER L'INCLUSIONE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Collabora con il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori alla designazione degli insegnanti di sostegno; ▪ collabora con le altre Funzioni Strumentali per organizzare attività e piani di intervento; ▪ coordina le attività legate alla redazione e realizzazione del Piano per l'Inclusione; ▪ controlla la documentazione di tutti gli alunni BES (PEI e PDP); ▪ stesura dei modelli dei Piani Operativi (PEI, PDP); ▪ coordina gli incontri con la ASL e le famiglie; ▪ coordinamento e supporto agli insegnanti curricolari, di Sostegno e agli educatori; ▪ coordina il lavoro del GLI. ▪ controlla la documentazione in ingresso, in itinere e predispone quella in uscita; ▪ attua il monitoraggio dei progetti per l'inclusione.
DOCENTE DI SOSTEGNO	<p>È un docente, con specifica formazione, assegnato alla classe in cui è presente l'alunno disabile. Non deve essere considerato l'unico docente cui è affidata l'integrazione (C.M. 250/1985; Nota n. 4088 2/10/02). La legge 104/1992 nell'art. 13 comma 6 cita: <i>“Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti (1 bis)”</i>.</p> <p>L'insegnante di sostegno è promotore della cultura dell'integrazione, contitolare della classe, per gli alunni è una presenza efficace, ha il compito di progettare per programmare e compiere azioni formative mirate per favorire un'educazione inclusiva e la piena partecipazione e realizzazione personale di ciascun alunno.</p> <p>Da ciò emerge che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ L'insegnante di sostegno è una risorsa per l'intera classe, non è l'unico assegnatario dell'allievo in situazione di handicap; ▪ è assegnato alla classe quando è possibile assicurando la continuità educativa; ▪ partecipa alla programmazione didattico-educativa della classe e alla valutazione di tutta la classe; ▪ cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo classe; ▪ svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici relazionali e didattici; ▪ tiene rapporti con la famiglia, operatori ASL e operatori comunali; ▪ assiste l'alunno disabile durante l'esame di stato.
DOCENTE CURRICOLARE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accoglie l'alunno nel gruppo classe favorendone l'integrazione; ▪ partecipa alla programmazione e alla valutazione individualizzate; ▪ collabora alla formulazione del PEI; ▪ predispone interventi personalizzati e consegne calibrate per l'alunno disabile, soprattutto quando non è presente il collega specializzato.

PERSONALE	COMPITI
IL CONSIGLIO DI CLASSE	<p>In presenza di allievi diversamente abili il Consiglio di classe/Team dedica, ad ogni convocazione, uno spazio adeguato alla progettazione e verifica progressiva del PEI. In tale fase del lavoro può rendersi necessaria ed è ammessa la presenza della Funzione Strumentale per l’Inclusione, dell’educatore ed eventualmente, se richiesto, degli esperti dell’ASL (GLO).</p> <p>Per esigenze particolari è possibile la richiesta al dirigente scolastico di convocazione di Consigli di classe/Team straordinari. Relativamente al PDF, al PEI ed al progetto di vita dell’alunno diversamente abile, il Consiglio di classe/Team ed ogni insegnante in merito alla sua disciplina, affiancati e supportati dall’insegnante di sostegno, prendono visione dei documenti sopra indicati riguardanti l’anno scolastico precedente (e della Diagnosi Funzionale) in modo da poter metter in atto, già dalle prime settimane del nuovo anno, le strategie metodologiche necessarie ad un’osservazione iniziale attenta (test, lavori di gruppo, verifiche, colloqui, griglie) che consenta di raccogliere il maggior numero di elementi utili alla definizione del PEI e dell’intero progetto di vita.</p>
EDUCATORI SOCIO-ASSISTENZIALI (AEC)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lavorano a stretto contatto con il Consiglio di Interclasse/Classe/Intersezione e l’insegnante di sostegno secondo i termini e le modalità indicate e previste nel PEI e collabora nella redazione di tutta la documentazione prevista per l’alunno; ▪ si attivano per il potenziamento dell’autonomia, della relazione e della comunicazione dell’alunno. ▪ collaborano con gli insegnanti per la partecipazione dell’alunno a tutte le attività scolastiche e formative; <p>La progettazione dell’intervento educativo si articola principalmente in tre aree importanti per l’azione dell’educatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le difficoltà di comunicazione e relazione; ▪ le autonomie personali (incluse la somministrazione del pasto, se necessario); ▪ i comportamenti problema. <p>L’educatore programma, gestisce e verifica gli interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia.</p>
COLLABORATORI SCOLASTICI	<p>Dal 01/01/2000 i collaboratori scolastici dipendenti dagli Enti Locali sono transitati nei ruoli del Ministero della P.I. (L. 124/99, art. 8): si applicano ad essi, e a quelli già dipendenti della P.I., le norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca - Triennio 2016/2018, approvato il 19 aprile 2018 (<i>per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001</i>).</p> <p>I collaboratori nelle scuole statali di ogni ordine e grado hanno mansioni ordinarie e aggiuntive.</p> <p>Mansioni ordinarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indicate nell’art. 50, com. 1 tab. A, profili professionali area A2: Profilo Collaboratore scolastico “...ausilio materiale degli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse. In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all’integrazione di alunni portatori d’handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento”. <p>Mansioni aggiuntive:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Con diritto a premio incentivante, sempre art. 50, com. 1 “...assistenza agli alunni portatori d’handicap all’interno della struttura scolastica, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”. <p>Per tutte le mansioni ordinarie e aggiuntive i collaboratori scolastici debbono frequentare un corso di aggiornamento. L’individuazione dei collaboratori che dovranno frequentare il corso spetta al Dirigente Scolastico con ordine di servizio.</p>

PERSONALE	COMPITI
OPERATORI ASL	<ul style="list-style-type: none"> Organizzano incontri periodici (almeno due, uno entro novembre e l'altro entro maggio) tra scuola, ASL e famiglia, per attuare un'integrazione delle specifiche competenze e professionalità, al fine di osservare, descrivere, definire obiettivi, individuare strumenti, proposte e verificare il processo di integrazione. Questi momenti possono servire da "ponte" per il PEI e sono finalizzati a fare in modo che ogni intervento sia correlato alle effettive potenzialità che l'alunno dimostra di possedere nei vari livelli di apprendimento e di prestazioni educativo-riabilitative, nel rispetto della sua crescita individuale; collaborano all'aggiornamento e alla stesura del PDF .
LA FAMIGLIA	<p>Prima dell'iscrizione</p> <ul style="list-style-type: none"> Incontrare il Dirigente Scolastico e eventualmente gli insegnanti per uno scambio di informazioni sull'alunno; avere un primo contatto con la scuola per conoscere il nuovo ambiente; far pervenire la certificazione dell'ASL alla segreteria. <p>Dopo l'iscrizione</p> <ul style="list-style-type: none"> Incontrare, dopo un breve periodo dall'inizio della scuola, gli insegnanti per valutare l'inserimento iniziale; partecipare alle riunioni di raccordo tra Scuola - Famiglia e ASL, dove ci si confronta su abilità e problematiche del bambino/a e si struttura un percorso quanto più condiviso possibile; partecipare alla stesura annuale del P.E.I. (<i>Piano Educativo Individualizzato</i>) insieme a Scuola e ASL; collaborare alla stesura periodica del P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale) insieme a Scuola e ASL; richiedere, entro gennaio, che venga rinnovata la certificazione clinica nel caso stia per scadere; partecipare alle riunioni calendarizzate per la classe (colloqui, assemblee dei genitori...). <p>La famiglia è una risorsa importante per l'integrazione scolastica: può fornire, attraverso un dialogo aperto e costruttivo, informazioni utilissime rispetto al proprio figlio. La partecipazione garantisce nel tempo la continuità delle azioni educative intraprese e rende l'apprendimento dell'alunno una esperienza più facile e coerente. Una collaborazione operativa si persegue lavorando, con le diverse competenze e ruoli, per uno stesso obiettivo, a casa e a scuola. Per garantire ciò sono organizzati colloqui individuali con gli insegnanti e assemblee di classe con frequenza correlata all'ordinaria ripartizione dell'anno scolastico. Oltre a questi momenti ve ne possono essere altri straordinari, secondo le specifiche necessità. I genitori partecipano anche a tutti gli incontri che la scuola effettua con gli specialisti dell'ASL.</p>

VERIFICHE

Gli insegnanti stabiliscono obiettivi educativi, cognitivi e comportamentali, tenendo presenti le difficoltà manifestate e calibrando le richieste in relazione ai singoli alunni e alle specifiche patologie.

Le prove di verifica somministrate possono essere di tipo diverso, create sulla base delle esigenze e potenzialità dell'alunno: prove strutturate, semi-strutturate e aperte, scritte e orali.

L'alunno dovrebbe essere spinto ad una sempre maggiore autonomia operativa, sebbene l'aiuto e la supervisione del docente debbano variare a seconda della specifica situazione dell'allievo.

VALUTAZIONE

La valutazione va intesa come momento formativo fondamentale del percorso pedagogico/didattico, deve analizzare e descrivere il processo di apprendimento attraverso la raccolta di informazioni attendibili sul modo con il quale procede l'alunno nel suo itinerario scolastico. Inoltre, deve essere **formativa**, in quanto i dati conoscitivi emersi dalle procedure valutative consentono la conferma o la modifica del percorso, individuando le potenzialità e le carenze di ciascun alunno. Infine, essa concorre al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo avviando l'alunno stesso all'autovalutazione e ad una maggiore consapevolezza di sé.

La valutazione scolastica quindi, non si risolve nel semplice giudizio attribuito all'alunno, ma coinvolge tutto il processo di insegnamento e apprendimento. Dovrà tener presente diversi fattori: livello di partenza, impegno personale, capacità individuali, progresso/evoluzione di tali capacità. Di conseguenza dovrà essere *"trasparente e condivisa"* da tutti coloro che sono coinvolti nel processo educativo dell'alunno.

Ai sensi del DPR n. 122/2009 e del D.lgs. n.62/2017, la valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni normative in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato è espressa con voto in decimi e ed è finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell'alunno in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Tenuto conto che non è possibile definire un'unica modalità di valutazione degli apprendimenti, essa potrà essere:

- uguale a quella della classe;
- in linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati: l'alunno segue gli obiettivi **individualizzati** del suo P.E.I., riconducibili ai programmi ministeriali, ma semplificati e adattati al suo livello di apprendimento;
- differenziata nel caso in cui gli obiettivi del P.E.I. siano **differenziati** e cioè non riconducibili ai programmi ministeriali (handicap gravi - gravissimi di tipo cognitivo);
- mista.

La scelta verrà affidata al PEI di ogni singolo alunno.

Nella valutazione deve essere utilizzata tutta la scala numerica dallo 0 al 10, utilizzando, tuttavia, i voti negativi (inferiori a 6) solo in rari casi e in senso "educativo" (quando, ad esempio, può essere di stimolo ad impegnarsi di più per l'allievo). Per l'alunno diversamente abile, come del resto per tutti gli alunni, il voto negativo non deve mai essere sentito come una punizione, non deve essere inteso come un fallimento né generare un senso di frustrazione.

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

L'esame di Stato, anche per gli alunni con disabilità deve costituire l'occasione per un obiettivo accertamento delle competenze, conoscenze e abilità/capacità acquisite. In tale prospettiva, l'obiettivo di salvaguardare il valore legale del titolo di studio si deve coniugare con quello di realizzare un esame che costituisca un corretto coronamento del curriculum scolastico.

Per l'ammissione all'esame di Stato vale, anche per gli alunni con disabilità, il criterio generale: votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a 6/10 (art. 4 c. 2 DPR 111 del 22.06.09).

L'O.M. 40 dell'8.04.09 all'art. 17 consente al C.d.C. di riconoscere l'equipollenza all'ultimo anno anche in presenza di un percorso antecedente non equipollente.

▪ Situazioni particolari

Prove differenziate alunni con disabilità [Art.9, comma 2-3, L.122/09; C.M. n.237/09 (schema di decreto sulla valutazione); C.M.49/2010; D.lgs. 297/94 (Testo Unico), art.318].

L' O.M., all'art. 11 comma 11, dando spiegazione al dettato della legge 104/1992 (art. 16 comma 2) prevede che *"nel quadro delle finalità della scuola media, gli allievi in situazione di handicap che vengano ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell'art. 318 del D.lgs. 16/04/1994, n. 297. Tali prove potranno essere idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali"*.

Pertanto nello scrutinio finale il Consiglio delibererà di proporre alla Commissione il ricorso alla prova differenziata per tutte le prove o per alcune di esse.

In sede di riunione preliminare della Commissione d'esame sarà poi adottata (e puntualmente verbalizzata) la deliberazione circa il ricorso alle prove differenziate con relativi criteri di valutazione. Le prove potranno essere sostenute con l'ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico. Gli alunni con disabilità grave saranno valutati con i voti nelle discipline in rapporto al percorso personalizzato. Le prove avranno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Per quanto riguarda la prova nazionale, si rileva che la C.M. 54 del 26 maggio 2008, prevede la sostituzione della prova nazionale INVALSI con prova predisposta dalla commissione per alunni con disabilità qualora,

una volta aperto il plico con i fascicoli, gli insegnanti interessati ritenessero che quella stabilita a livello nazionale non fosse adatta per l'alunno portatore di handicap.

Se il Consiglio di classe ritiene che comunque l'alunno non possa sostenere una prova differenziata, la cosa potrà essere direttamente deliberata dalla commissione nella seduta preliminare senza attendere di conoscere la prova inviata dall'INVALSI.

Gli alunni con disabilità intellettiva che seguono un piano di studio personalizzato (PEI), così come previsto dalla Circolare n. 32 del 14 marzo 2008, non sosterranno la prova nazionale, ma una prova differenziata elaborata a cura della sotto-commissione.

La prova nazionale, elaborata dalla sottocommissione, funzionale agli obiettivi del PEI, deve essere idonea a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali e, per quanto possibile, deve essere in linea con l'impostazione generale della prova nazionale.

Della avvenuta sostituzione della prova nazionale con la prova predisposta dalla scuola va data comunicazione all'INVALSI all'inserimento dei dati relativi alla correzione.

Alunni con disabilità ammessi all'Esame in funzione del rilascio di un attestato di credito formativo «Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico di cui alla legge 20.01.1999, n. 9 e dell'obbligo formativo di cui alla legge 17.05.1999, n. 144, il Consiglio di classe delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono anche svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell'art. 318 del D.lgs. 16.4.1994, n. 297. Tali prove devono essere idonee a valutare l'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l'alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati» (O.M. n. 90 del 21 maggio 2001, art. 11, comma 12). Il Consiglio di classe definisce la tipologia delle prove/presentazione di documenti e/o materiali attestanti il percorso formativo realizzato e in sede di Esame predispone la stesura dell'attestato. All'atto della pubblicazione dei risultati, l'indicazione "ESITO POSITIVO" deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo.

Riferimenti normativi

Legge quadro 104, 5/02/1992, art. 16, si legge:

"Valutazione del rendimento e prove d'esame: nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline".

"Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali".

Nel diploma non è fatta menzione delle prove differenziate.

Il successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del giugno 2009, afferma quanto segue:

"I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili i criteri a norma dell'art. 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, questi si esprimono con un unico voto".

"1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.

2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.

4. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

5. Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

6. All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame. "

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono un momento fondamentale per la socializzazione e l'integrazione oltre che un'esperienza didattica importante.

Gli alunni con disabilità (legge 104/92) hanno diritto di partecipare, come tutti gli altri, ai viaggi di istruzione. La scuola ha il compito di adoperarsi per cercare di rimuovere eventuali ostacoli ed evitare così discriminazioni nei confronti di questi alunni in occasione di uscite a breve, medio e lungo raggio.

Nella Nota n. 645 dell'11/04/2002 si legge: *"le gite rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio"*.

Il principio basilare è che questi alunni non possono essere esclusi a causa della loro disabilità. La gita può rappresentare un momento importante per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e, a maggior ragione, per l'inclusione degli alunni diversamente abili nel gruppo classe.

La Nota n. 645 richiama le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto.

▪ **Modalità di valutazione del caso**

Alla scuola spetta la responsabilità di garantire all'alunno disabile assistenza durante l'uscita. Il Consiglio di Classe/il team docenti della classe/il team docenti di sezione individua le modalità di partecipazione alle uscite in base alla situazione dell'alunno valutando i seguenti punti:

- 1) disabilità e condizione di gravità;
- 2) livello di autonomia raggiunto;
- 3) implicazioni comportamentali dovute alla disabilità;
- 4) numero di alunni disabili presenti nella classe;
- 5) presenza nella classe di altri alunni con problematiche comportamentali note;
- 6) presenza di alunni più collaborativi e responsabili che hanno dimostrato in altre occasioni di essere inclusivi nei confronti dell'alunno;
- 7) età degli alunni;
- 8) durata dell'uscita;
- 9) itinerario previsto (comune-provincia-regione-fuori regione-estero).

A fronte della valutazione dei punti di cui sopra, la decisione di affidare un ragazzo disabile ad un accompagnatore dipende da caso a caso. La scelta di omettere la presenza di un accompagnatore, può essere anche finalizzata a rafforzare il livello di autonomia e di autostima dell'alunno DVA, nonché il livello di inclusione raggiunto nel gruppo classe.

Individuazione dell'accompagnatore

Le leggi n°104, n°507, n°328 sanciscono che il sostegno è dato alla classe e non all'alunno e che l'integrazione è una corresponsabilità, non una responsabilità esclusiva dell'insegnante di sostegno. La partecipazione alle uscite non è sempre vincolata dalla presenza dell'insegnante di sostegno, che rimane tuttavia auspicabile.

A fronte di tale attenta valutazione i docenti, all'interno del consiglio di classe (secondaria I grado e primaria), sezione (infanzia) individuano un qualificato accompagnatore che potrà essere il docente di sostegno, l'educatore, un docente di classe e/o della scuola (cfr C.M. 291/1992 paragrafo 8).

I docenti del Consiglio di Classe/Sezione, in situazioni particolari e commisurate alla gravità dell'handicap, qualora lo ritenessero opportuno e, in ogni caso, assumendosi tutti gli oneri sopra citati, hanno piena facoltà di predisporre e richiedere ogni altra misura di sostegno e, precisamente:

- la presenza, durante il viaggio, di un genitore o di altra figura (ad esempio: persona di fiducia, delegata dalla famiglia o dalla scuola), che possa provvedere alla cura personale dell'allievo, affiancandolo, anche durante le ore notturne.

Nel caso in cui i docenti propongano la partecipazione dell'alunno, con o senza accompagnatore, è necessario acquisire il parere favorevole dei genitori.

L'autorizzazione del Dirigente Scolastico è vincolante per tutte le uscite proposte.